

# Beni futuri non confiscabili per reati tributari

Delimitato, dalla Suprema Corte, l'ambito applicativo della misura sanzionatoria

/ Maurizio MEOLI

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. [4097](#), depositata ieri, conferma l'impossibilità di disporre la misura sanzionatoria della **confisca per equivalente** del profitto o del prezzo dei reati tributari anche su **beni futuri** (soluzione, peraltro, contrastata nella giurisprudenza di legittimità).

La sentenza in commento fornisce, innanzitutto, una lucida ricostruzione dei principali chiarimenti forniti dalla Suprema Corte sulla misura del sequestro e della confisca per equivalente in relazione ai reati tributari (la cui disciplina è attualmente contenuta nell'[art. 12-bis](#) del DLgs. 74/2000, che si pone in **continuità normativa** con le indicazioni del previgente art. 1 comma 144 della L. 243/2007).

Si osserva, poi, come la confisca per equivalente possa essere imposta, per un valore corrispondente al profitto (o al prezzo) del reato tributario, sui beni di cui l'indagato abbia la **disponibilità**; e, quindi, non solo sul denaro o sui cespiti di cui il soggetto sia formalmente titolare, ma anche su quelli rispetto ai quali egli possa vantare un potere informale, ma diretto ed oggettivo. La definizione di disponibilità dell'indagato, al pari della nozione civilistica del possesso, è riferibile a tutte quelle situazioni nelle quali i beni ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (cfr. Cass. n. [15210/2012](#)).

Peraltro, come già chiarito dalla pronuncia n. [23649/2013](#), a differenza di quanto può dirsi per il sequestro preventivo ex [art. 321](#) c.p.p., il sequestro funzionale alla confisca "per equivalente" ha natura prettamente sanzionatoria e non è suscettibile di **proiezione sul futuro**. Nel primo caso, dunque, l'esigenza di impedire l'aggravarsi delle conseguenze da reato e di prevenire ulteriori offese al bene protetto autorizza l'Autorità giudiziaria a sottoporre a vincolo anche i canoni di locazione e i vantaggi patrimoniali direttamente derivanti dalla gestione dei beni in sequestro (cfr. Cass. n. [26157/2011](#)); non altrettanto può dirsi per il sequestro per equivalente, con la conseguenza che il vincolo su simili beni non trova giustificazione e, se disposto, deve essere revocato.

Nella sentenza n. [33861/2014](#), di contro, i giudici di legittimità hanno espressamente dichiarato di dissentire dalla soluzione che afferma la non sottoponibilità a sequestro, in caso di vincolo funzionale alla confisca per equivalente, di beni futuri quali canoni di locazione e vantaggi patrimoniali direttamente derivanti dalla gestione dei beni in sequestro. Il carattere certamente e prettamente sanzionatorio dell'istituto della confisca per equivalente, infatti, non esplica **alcuna conseguenza decisiva** ai fini dell'esecuzione del sequestro

ad essa funzionale. Risulterebbe, infatti, pienamente ammissibile il **sequestro sui frutti** in analogia con quanto stabilisce l'[art. 2912](#) c.c. a proposito dell'estensione del pignoramento (vale a dire del modello dogmatico di riferimento di tutte le misure che impongono un vincolo d'indisponibilità sul bene) agli accessori, alle pertinenze ed appunto ai frutti della cosa pignorata.

Sotto altro profilo – prosegue la citata sentenza – il carattere provvisorio che inerisce all'imputazione durante la fase delle indagini preliminari non può non riverberarsi anche sulla precisa individuazione dei proventi del reato, circostanza che rende recessiva la finalità sanzionatoria ultima del sequestro, anche ove questo sia eseguito per equivalente, autorizzando al più la presentazione di un'istanza al giudice da parte del soggetto interessato, così da imporre al custode amministratore un **rendiconto immediato** di gestione in caso di manifesta eccedenza del valore dei frutti rispetto a quello "garantito" dal sequestro.

La decisione in commento dichiara ora di volere dare continuità al primo orientamento, dal momento che risulta fondato su argomenti che colgono con particolare nettezza la **ratio del provvedimento** ablatorio e che, quindi, sono sicuramente destinati a prevalere sulle diverse argomentazioni sostenute dalla soluzione contraria. Di conseguenza, laddove non sia possibile la confisca del bene costituente il profitto (o il prezzo) del reato, è certamente possibile spostare l'ablazione su altri beni che ricadano nella sfera di disponibilità dell'imputato, ma a condizione che si tratti di beni che in tale sfera già esistono, e non certo su beni futuri, non individuati né individuabili.

---

## Confisca mai superiore al profitto

---

La sentenza in commento sottolinea, infine, come la confisca per equivalente, essendo destinata a garantire il soddisfacimento della pretesa erariale, non possa riguardare **somme superiori** rispetto all'effettivo profitto conseguito.

È, quindi, assolutamente necessario individuare in maniera esatta l'effettiva entità del vantaggio illecitamente percepito che, nel caso del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ([art. 11](#) del DLgs. 74/2000), non può semplicemente corrispondere al patrimonio sottratto, ma deve necessariamente andare ad individuare e distinguere tra quanto alla fine incassato dal Fisco e quanto invece definitivamente non recuperato. Diversamente, infatti, il soggetto destinatario del provvedimento ablatorio subirebbe una **indebita duplicazione** della sanzione.